

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
COMUNE DI TARANTO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o il T.M. di TARANTO
E
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

In materia di deistituzionalizzazione ed incentivazione dell'affidamento familiare

Premessa

Considerato che ad oggi sono ospitati, presso comunità educative convenzionate con retta a carico del Comune di Taranto n.143 minori a regime convittuale e n.132 minori a regime semiconvittuale, in esecuzione a provvedimenti disposti dai competenti Tribunali per i Minorenni, appare doveroso rivalutare ogni singolo intervento allo scopo di individuare soluzioni alternative.

L'esigenza di trovare, anche attraverso processi partecipativi e di sussidiarietà soluzioni operative nuove ed economie di scala per gestire situazioni complesse è una tensione in atto da alcuni anni nel territorio del Comune di Taranto, come attesta la ricchezza progettuale attivata attraverso i fondi residuali della legge 285/97 e più in generale dei piani di zona.

La costruzione e formalizzazione di un sistema per l'affido e l'accoglienza diversificata, ossia di una rete partecipativa e sussidiaria solida tra attori del pubblico e del privato sociale, vuole essere il punto di partenza per favorire nel tempo l'incremento qualitativo e quantitativo degli affidamenti familiari in città, ma anche lo sviluppo di una nuova cultura dell'affido, per progettare, implementare attività avviare nuove iniziative di qualità condivise che contribuiscano a garantire ad ogni minore il diritto di vivere in famiglia. Rappresenta inoltre uno strumento per ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione dei minori in temporaneo stato di bisogno e contestualmente ridurre i costi sostenuti dall'Ente Locale relativamente alle rette giornaliere per il soggiorno nelle varie strutture.

Il progetto "promuovere e sostenere reti per l'affido familiare" nasce anche dall'esigenza di sensibilizzare la cittadinanza al tema dell'accoglienza, suscitando l'interesse ad intraprendere tale esperienza al fine di costruire nuovi processi di partecipazione e di sussidiarietà, che favoriscano la realizzazione di un innovativo e più complesso sistema di rete tra pubblico e privato.

CLM

dy

dy

Tale attività nel tempo è volta a consolidare una sollecita etica della responsabilità sociale che stimoli le persone, i cittadini a rendersi responsabili dei problemi della comunità tarantina.

Reperimento famiglie affidatarie

L'art. 1 c.3 l.n.149/01 prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali promuovano incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere minori in affidamento.

Per le famiglie che si candidano all'affidamento è previsto un percorso attraverso il quale viene favorita la loro preparazione e viene tracciato un loro profilo, al fine di poter attuare un intervento mirato al fabbisogno del minore.

Le caratteristiche di massima di cui occorre verificare l'esistenza sono:

- Età e stato di salute sufficientemente adeguati al minore da affidare;
- Sufficienti condizioni di igiene, sicurezza e salubrità dell'abitazione ed esistenza di spazi vitali adeguati;
- Integrazione nel tessuto sociale di appartenenza e significativi rapporti con altre figure parentali;
- Presenza ed età dei figli e loro orientamento rispetto all'affido;
- Solide capacità educative ed affettive, equilibrio psico-sessuale;
- Disponibilità e capacità reale ad accettare il minore con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse;
- Disponibilità a mantenere rapporti con la famiglia di appartenenza del minore;
- Disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali territoriali ed altre famiglie affidatarie.

Alla valutazione positiva seguirà la partecipazione da incontri con altre famiglie affidatarie, al fine di formare e preparare i potenziali affidatari attraverso il confronto con esperienze di affidamenti già realizzati ed al fine di mantenere i rapporti nella prospettiva del futuro abbinamento con il minore.

Modalità di attuazione dell'Affidamento Familiare a Terzi

In base alla legge si possono individuare due modalità di affidamento familiare.

- 1) L'affidamento familiare consensuale, disposto dai servizi Sociali territoriali, previo consenso di entrambi i genitori, o dell'unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni ovvero inferiore di età in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue il controllo di legittimità (sui consensi, sulla mancanza temporale per il minore di un ambiente familiare e sul contenuto formale del provvedimento) e rende esecutivo il provvedimento.

- 2) L'affidamento senza il consenso dei genitori o giudiziale, disposto dal Tribunale per i minorenni, che ha il potere di ordinare l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente Locale a provvedere all'affidamento.

L'affidamento consensuale o giudiziale può essere disposto per una durata massima di 24 mesi e la sua prosecuzione è demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

I Servizi Sociali hanno l'obbligo di informare costantemente il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all' A.G. competente "sull'andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza".

In tutti i casi in cui è necessario l'intervento del Tribunale per i Minorenni (ad esempio, provvedimento di affidamento giudiziale; proroga dell'affidamento familiare; segnalazione di eventi di particolare rilevanza che impongano l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore affidato; cessazione dell'affidamento per sopravvenuto pregiudizio del minore ovvero quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine), il servizio Sociale provvederà a trasmettere la relativa istanza o segnalazione per il tramite della Procura della Repubblica presso il T.M., che, a sua volta, la inoltrerà al tribunale per i Minorenni, corredata dal suo parere (anche con riferimento all'eventuale apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità del minore ovvero all'assunzione di un provvedimento ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.)

Sul piano operativo, l'esperienza decennale del Servizio Sociale territoriale, sottoscrittore del protocollo, fa emergere la complessità di attivare il percorso dell'affidamento familiare all'atto dell'allontanamento del minore a causa della difficoltà della famiglia di origine a dare il consenso, superando il sospetto di "perdere il figlio", ovvero di superare l'opposizione della stessa famiglia di provenienza nel caso in cui, per evitare al minore una presumibile lunga permanenza in comunità, si debba procedere all'affidamento a terzi prescindendo dall'assenso dei genitori esercenti la potestà.

Al fine di preparare adeguatamente la famiglia affidataria ad affrontare i possibili ostacoli, come innanzi evidenziati, appare necessario veicolare, in un primo momento, l'incontro della famiglia affidataria all'interno del contesto comunitario che ospita il minore con la finalità di stimolare la conoscenza reciproca allo scopo di far nascere il naturale affiatamento indispensabile per la costruzione di una significativa relazione affettiva, coinvolgendo, ove possibile, le figure parentali di origine.

Una strategia vincente è certamente da individuarsi nella realizzazione di un percorso di affiancamento della famiglia affidataria con il minore all'interno della

struttura comunitaria che lo ospita, per il necessario avvio delle conoscenze reciproche.

Alla famiglia affidataria, sostenuta dall'equipe della struttura ospitante, in tal modo viene offerta l'opportunità di vivere la quotidianità del minore all'interno della comunità, per valutare la reale validità dell'abbinamento famiglia affidataria/bambino.

Il Servizio Sociale e specialistico territoriale, verificano in itinere gli obiettivi a medio termine raggiunti e la determinazione di quelli successivi attraverso un criterio di gradualità, garantendo contestualmente la conoscenza e condivisione di tale percorso con la famiglia d'origine.

In una fase successiva gli incontri dei minori con la famiglia affidataria potranno essere più incisivi e caratterizzati da brevi permanenze presso la residenza della famiglia affidataria prima di attivare il definitivo trasferimento del minore in famiglia.

Qualora il percorso intrapreso dovesse presentare momenti di criticità o fallire e allo scopo di evitare la frustrazione e delusione del minore, la comunità di riferimento dovrà mettere a disposizione uno spazio per affrontare tale complessità ed in casi estremi dovrà riaccogliere il minore presso la struttura. Rispetto a ciò la comunità dovrà garantire la disponibilità al mantenimento del posto per una durata di sei mesi.

Superato positivamente il periodo di prova, che non potrà essere superiore a sei mesi, si provvederà a formalizzare l'inserimento del minore nella famiglia affidataria con le procedure previste dalla normativa vigente (art. 4 l.n. 184/83) ed innanzi descritte.

L'intervento di ratifica della competente A.G. che dispone l'affidamento familiare, consente di corrispondere alla Comunità ospitante una retta ridotta al 40% rispetto a quella convenzionata con l'Ente necessaria per garantire il supporto tecnico e la conservazione provvisoria del posto in struttura.

Superato il periodo di sei mesi di prova dell'esperienza di affido, l'intervento della Comunità verrà sospeso e quindi cesserà anche l'erogazione della retta, subentrerà, invece, il sostegno tecnico dei servizi sociali competenti, prevedendo la concessione del contributo economico alle famiglie affidatarie, come da regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali.

Beneficiari

Beneficiari diretti: minori, famiglie affidatarie; famiglie d'origine

Beneficiari indiretti: operatori degli enti pubblici e privati che partecipano alla messa a sistema, alla formazione e alle azioni, condividendo e confrontando strategie e modalità operative; reti di famiglie affidatarie e accoglienti.

Beneficiari indiretti: la collettività che verrà sensibilizzata rispetto alla cultura dell'affido e dell'accoglienza diversificata a minori

Obiettivi

1. ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione del minore in stato di bisogno o ridurre i tempi di ospitalità;
2. informare e sensibilizzare all'affido familiare attraverso delle forme di accoglienza esistenti per costruire strumenti di coordinamento tra le associazioni interessate all'affido e i servizi pubblici e privati coinvolti
3. Sostenere la realizzazione di percorsi di formazione e di supervisione rivolti alle associazioni interessate all'affidamento familiare al fine di costruire una forma di collaborazione tra pubblico e privato, fondata sulla condivisione di un linguaggio, esperienze e modelli operativi, buone prassi, strumenti, sistemi di monitoraggio e valutazione;
4. informare e sostenere le famiglie d'origine dei minori affidati, al fine di fornire le modalità e le conoscenze più adeguate per provvedere ai bisogni primari- fisiologici ed emotivo- psicologici dei loro figli.
5. promuovere la costituzione di gruppi di auto-aiuto sia tra le famiglie affidatarie esia tra le famiglie di origine

Collaborazioni

Si intende invitare le associazioni di famiglie affidatarie costituite e riconosciute della Città di Taranto a partecipare attivamente al percorso di conoscenza delle situazioni di rischio che coinvolgono i minori inseriti nelle comunità educative che aderiscono al progetto di deistituzionalizzazione.

Gli Enti partecipanti si impegnano a rispettare gli accordi definiti nel presente documento .

In particolare:

Il Comune di Taranto, Direzione Servizi Sociali si impegna:

- a promuovere il presente Protocollo a tutti gli operatori sociali del territorio;
- ad individuare il personale sociale e psicologico, nel rispetto delle reciproche competenze per svolgere attività di consulenza e verifica.

- a prevedere la selezione delle famiglie affidatarie con relativa modulistica per l'attivazione della banca dati – Famiglie affidatarie;
- a equiparare il contributo economico a favore delle Famiglie Affidatarie ai parametri già stabiliti dal regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali;
- a supportare le realtà associazionistiche che collaborano al progetto di Affidato;
- a promuovere azioni di sostegno alle famiglie di origine anche attraverso l'attivazione di diverse forme di aiuto già in atto da parte dell'Ente;


La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale per i Minorenni di Taranto si impegnano:

- a condividere, raccordare e verificare l'attuazione di quanto previsto dal presente documento;
- ad incentivare forme di affidamento familiare, sensibilizzando le famiglie di provenienza dei minori interessati ;
- ad assumere le iniziative ed i provvedimenti di propria competenza nei tempi più brevi possibili.

Il presente protocollo di Intesa potrà essere sottoposto a momenti di verifica ed eventuali modifiche su proposta delle parti.

Taranto, 14/5/2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe CARABBA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Dott. Giuseppe LANZO



IL DIRIGENTE - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Dott. Giovanni AQUILINO

